



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

Discorso pubblico e *religious hate speech* nelle moderne società multiculturali *

*Public discourse and religious hate speech
in modern multicultural societies **

ABSTRACT: Ricordato come, nell'ambito della fenomenologia riguardante l'*hate speech*, le comunità religiose non sempre assumano la veste di vittime, il presente contributo si propone di verificare fino a che punto sussista una differenza sostanziale tra la punizione delle offese alla religione e quella dell'incitamento all'odio. Secondo l'Autore, la sussistenza di una dimensione di pericolosità anche nell'offesa alla religione, la non dissociabilità del discorso d'odio da una conseguenza offensiva sul piano sentimentale e la difficile classificazione di alcune figure di confine inducono a ritenere che si tratti di forme di tutela complementari, volte a promuovere il valore del rispetto reciproco tra i consociati a prescindere dalla fede religiosa da ciascuno professata.

ABSTRACT: After having recalled that, in the context of the phenomenology concerning hate speech, religious communities do not always take on the role of victims, this paper aims to examine the extent to which there is a substantial difference between the punishment of insult of religion and the repression of incitement to hatred. According to the author, the existence of a dimension of danger even in the insult of religion, the inseparability of hate speech from an offensive consequence on an emotional level and some border figures suggest that they are complementary forms of protection, promoting the value of mutual respect among members regardless of their religious beliefs.

SOMMARIO: 1. Il carattere anticipatorio della repressione dell'*hate speech* a connotazione religiosa della estensione della portata applicativa dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975, operata dall'Intesa ebraica, alle "manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso" - 2. La duplice veste che può essere assunta dalle comunità religiose nell'ambito della fenomenologia riguardante l'*hate speech* - 3. La diffusa convinzione circa la consistenza delle ragioni atte a giustificare la repressione dell'*hate speech* religiosamente connotato di fronte all'indebolimento delle motivazioni a sostegno della punizione delle offese alla religione - 4. La contaminazione dei due modelli e le peculiarità della religione islamica: a) la dimensione di pericolosità dell'offesa alla religione - 5. (segue) b)

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Testo integrale, corredata delle note, della relazione presentata, su invito del Comitato scientifico, alla Conferenza PRIN 2022 MiReIL (*Migration and Religion in International Law*) su "Migrazione e religione in società multietniche" tenutasi presso l'Università degli Studi di Bologna - Campus di Forlì il 14 aprile 2025.



i dubbi circa le conseguenze effettivamente pericolose di molti casi di *hate speech*. Le particolari cautele richieste dai discorsi di personaggi politici e di altre figure pubbliche - 6. (segue) c) la difficile classificazione di alcune figure di confine - 7. Dalla pericolosità dell'*hate speech* alla promozione del valore del rispetto reciproco nei rapporti umani.

1 - Il carattere anticipatorio della repressione dell'*hate speech* a connotazione religiosa della estensione della portata applicativa dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975, operata dall'Intesa ebraica, alle "manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso"

Cercherò di essere il più possibile rispettoso del taglio spiccatamente multidisciplinare che gli organizzatori di questo incontro hanno voluto dare alle nostre riflessioni sul tema dell'*hate speech*, non soltanto focalizzando il mio intervento sui discorsi di odio religioso, ma anche soffermandomi sui profili che suscitano maggiore interesse dalla specifica prospettiva del diritto ecclesiastico.

Sui discorsi di odio si sono, infatti, sviluppate - e tendono a consolidarsi - specifiche e autonome linee di approfondimento nell'ambito delle riflessioni condotte dagli specialisti della mia disciplina¹, sebbene spunti assai interessanti, ancora una volta incentrati sui peculiari risvolti della dimensione religiosa nel discorso pubblico, si colgano spesso nelle più ampie indagini condotte da prospettive anche diverse (in particolare, dalla prospettiva internazionalistica e comparatistica, nonché da quella penalistica e politico-criminale, per limitarmi all'area strettamente giuridica).

In questo campo, il diritto ecclesiastico vanta addirittura un "primo", in quanto si deve a una fonte tipicamente "specializzata" di tale ramo del diritto l'introduzione stessa nel nostro ordinamento della tutela dalle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio "religioso".

A differenza di quanto comunemente si crede, non è stata infatti la così detta "legge Mancino"² a estendere per la prima volta al fattore

¹ Limitando i riferimenti alla dottrina italiana, cfr., in particolare, **C. CIANITTO**, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016; **EAD.**, *Religious hate speech, libertà di religione e libertà di espressione. Intersezioni tra forma e sostanza dei diritti nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 16 del 2019, p. 1 ss.; **EAD.**, *Libertà di espressione e libertà di religione: un conflitto apparente?*, in A. MELLONI, F. CADEDDU e F. MELONI (a cura di), *Blasfemia, diritti e libertà: una discussione dopo le stragi di Parigi*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 205 ss.; **M. CORSALINI**, *Pensiero e retropensiero. Limiti e legittimità della critica antisionista al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2023, p. 15 ss.; **A. GIANFREDA**, *Diritto penale e religione. Tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 211 ss.; **A. LICASTRO**, *L'aggravante della finalità di discriminazione ovvero come provare a combattere i pregiudizi attraverso lo strumento penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 28 del 2019, p. 95 ss.; **ID.**, *Incitamento all'odio religioso e tutela della dignità della persona*, ivi, n. 18 del 2022, p. 61 ss.

² D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella l. 25 giugno 1993, n.



target della “religione” le forme di protezione che la legge con cui si è data esecuzione alla Convenzione di New York del 1966³ riservava ancora esclusivamente ai fattori di rischio legati alla razza, al colore, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica. A un tale risultato si era pervenuti già prima in forza della legge 8 marzo 1989, n. 101, con cui è stata approvata l’intesa stipulata tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane per la disciplina dei loro reciproci rapporti ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.

Per effetto di una disposizione di carattere interpretativo⁴, ma dotata di efficacia immediatamente precettiva⁵, si metteva in atto un intervento dotato (almeno apparentemente) dell’attitudine di operare una riscrittura di *tutte* le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 3 della legge del 1975, con degli effetti che sembrerebbero destinati a proiettarsi ben oltre l’ambito dei rapporti tra Stato e comunità ebraiche. Prese alla lettera, le “manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso”, alle quali doveva ora pure intendersi riferito il disposto dell’art. 3 della legge del 1975, sono infatti quelle indirizzate verso un *qualsiasi* credo religioso e non solo verso quello che definisce l’identità delle comunità ebraiche.

Certo, sul piano della teoria delle fonti del diritto ecclesiastico, una norma contenuta in una intesa non avente stretta efficacia *inter partes* appare qualcosa di alquanto anomalo e singolare⁶; per questo, probabilmente, qualcuno ha ritenuto di dovere optare per l’interpretazione restrittiva, considerando limitata la portata della innovazione alle manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio rivolte alla sola religione ebraica⁷ (per altro verso, come si preciserà oltre, da

205.

³ L. 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

⁴ Cfr., ad esempio, G. SACERDOTI, *Italian Legislation and Case Law on Racial and Religious Hatred and Group Libel: International Aspects*, in *Israel Yearbook on Human Rights*, 1993, p. 236, che parla di “interpretative rule”.

⁵ Art. 2.5: “Il disposto dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso”. Sul carattere precettivo della disposizione, cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1, 2000, p. 273 (che parla di “applicabilità immediata”); A.G. CHIZZONITI, *Pluralismo confessionale e lotta all’intolleranza religiosa. La legge 203 del 1993 e l’Intesa con l’Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, *ivi*, n. 2, 1997, p. 331 ss. (in particolare p. 338 s. e p. 363).

⁶ La norma immediatamente precedente dell’art. 2.4 della legge n. 101 del 1989 ne aveva fornito tuttavia un ulteriore chiaro esempio, avendo ribadito che è “assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti” (mio, naturalmente, il corsivo).

⁷ In questo preciso senso, cfr. F. BACCO, *Libertà di espressione o vilipendio della religione islamica? A proposito di due discutibili titoli giornalistici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 1, 2019, p. 326, secondo cui la norma in parola “che estende la rilevanza penale della propaganda discriminatoria al razzismo basato sulla componente religiosa [...] è relativa al solo razzismo antiebraico”.



ritenere comunque ricomprese nella previsione originaria della disposizione).

Soprattutto aderendo all'interpretazione maggiormente conforme al dato letterale, sorgerebbero invece grossi problemi di coordinamento con la successiva legge Mancino, avendo quest'ultima operato solo una *parziale* estensione delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 3 della legge del 1975 al fattore di rischio della "religione" (con esclusione da tale estensione della fattispecie della propaganda razzista): si potrebbe persino dubitare, pertanto, che oggi sia sempre lecita la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio *religioso* (non ulteriormente qualificata dalla provenienza etnica del gruppo bersaglio del discorso d'odio), mai vietata dal diritto comune⁸, ma suscettibile di essere ricompresa nell'ambito della normativa speciale dell'intesa ebraica.

Deve aggiungersi che la vicenda della successione delle fonti ora delineata ha possibili risvolti in termini di invalidità del secondo intervento normativo (di cui alla legge Mancino, confluito oggi nell'art. 604-bis c.p.), essendo stato operato con una legge ordinaria che avrebbe finito col "riesumare" parte della versione originaria dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975, in contrasto con l'„interpretazione" data da una legge "rinforzata" (la n. 101 del 1989), ossia garantita dalla copertura di cui all'art. 8, terzo comma, Cost.⁹.

È però forse più plausibile ritenere che il legislatore penale abbia autonomamente ritenuto congruo configurare la fattispecie della propaganda razzista prescindendo da qualsiasi riferimento al fattore "religione", senza che ciò abbia comportato una violazione dell'impegno risultante dall'intesa ebraica, genericamente riferito alle "manifestazioni di intolleranza e di pregiudizio religioso" (di cui il legislatore unilaterale ha ritenuto di tenere conto solo nelle diverse fattispecie dell'incitamento all'odio e alla discriminazione).

2 - La duplice veste che può essere assunta dalle comunità religiose nell'ambito della fenomenologia riguardante l'*hate speech*

Sono note le incertezze definitorie che concernono la materia dell'*hate speech*. Alcune definizioni sono presenti in documenti internazionali¹⁰,

⁸ Ossia dall'originario art. 3 della legge del 1975 e dalla norma dell'art. 604-bis c.p. oggi in vigore. Ricordo che, con l'attuazione del così detto principio della "riserva di codice", l'art. 3 della legge n. 654 del 1975 è stato abrogato dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ma lo stesso decreto ha disposto (art. 8, comma 1) che i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

⁹ Diffusamente su tali questioni, cfr. A.G. CHIZZONITI, *Pluralismo confessionale*, cit., *passim*.

¹⁰ Si veda, ad esempio, la definizione presente nell'Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16 adottata il 20 maggio 2022 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (§ 1.2): «Ai fini della presente raccomandazione, si intende per discorso d'odio qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o



altre sono proposte dalla dottrina. Né le une, né le altre hanno però carattere strettamente vincolante per il nostro ordinamento.

Si è pertanto scelto, nel presente lavoro, di ricostruire la categoria dei "discorsi d'odio a motivazione religiosa" esclusivamente sulla base delle regole di diritto positivo attualmente vigenti nel nostro sistema giuridico, confluente nelle diverse previsioni contenute nell'art. 604-bis c.p.¹¹. Non si è poi ritenuto di fare riferimento alla circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter c.p., la quale, specie dopo la depenalizzazione del reato di ingiuria¹², tende ad assumere oggi sicuramente maggiore rilevanza nell'ambito della punizione di condotte qualificabili (non come *hate speech* ma) come *hate crime*, ponendo dunque problemi almeno in parte diversi da quelli oggetto di specifico esame in questa sede.

Ciò premesso, il discorso di odio a motivazione religiosa può rivestire una duplice configurazione a seconda che sia *rivolto a colpire o bersagliare determinati gruppi* caratterizzati dalla condivisione di una medesima fede o, al contrario, *provenga da determinate comunità confessionali* (solitamente dai leader religiosi di questi gruppi) quale forma di critica aspra e irriverente verso i dogmi, le figure sacre e le pratiche delle altre religioni o verso condotte individuali ritenute moralmente riprovevoli.

Se più noto e diffuso è il primo fenomeno, sarebbero ancora oggi identificabili, all'interno di alcune comunità religiose, atteggiamenti - sia pure solo per qualche aspetto e per grandi linee - paragonabili a quelli che un tempo (in particolare nel Medioevo) esprimevano forme di aperta ostilità da parte dei cristiani contro gli ebrei (così detto "antigiudaismo cristiano")¹³. In questi casi, un gruppo religioso è artefice del discorso d'odio e un altro gruppo o altri gruppi religiosi ne sono il bersaglio.

giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la "razza", il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale».

¹¹ Si vedano, in particolare, i commi 1 e 3: "(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; "Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

¹² Cfr. A. LICASTRO, *L'aggravante*, cit., p. 108.

¹³ Ha osservato come le comunità religiose possano "trovarsi su entrambi i fronti del problema", richiamando l'esperienza dell'antigiudaismo cristiano, D. GARRONE, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) nel corso di una audizione tenuta davanti alla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni



Al di là di queste situazioni, l'esigenza che ha il gruppo di esprimere giudizi di condanna morale verso colui che è ritenuto "peccatore" può, per questa via, rendere particolarmente vulnerabili rispetto ai discorsi d'odio a motivazione religiosa determinate categorie di individui, ponendo problemi giuridici di assai difficile soluzione quando a essere oggetto di censura è una caratteristica (quale, ad esempio, l'orientamento sessuale) circondata da specifiche forme di tutela dalla normativa antidiscriminatoria¹⁴. È facile intuire che in questi casi non c'è nessuna confessione religiosa bersaglio dell'ipotetico messaggio di incitamento all'odio, che pure non è privo di una radice o di una connotazione propriamente religiosa.

Da ricordare, infine, la situazione dei così detti "predicatori estremisti", nei cui sermoni si possono cogliere talvolta manifestazioni di grave avversione o ostilità fino a veri e propri inviti al compimento di atti di violenza nei confronti di tutti coloro che (a prescindere dalla appartenenza a una particolare fede religiosa) sono considerati degli "infedeli"¹⁵.

La distinzione mette in luce alcune peculiarità che potrebbero avere riflessi non trascurabili anche dal punto di vista strettamente giuridico. Se, infatti, il fenomeno del *religious hate speech* pone sempre, dal punto di vista della vittima, un problema di tutela della libertà di religione, declinata soprattutto come diritto alla pari dignità indipendentemente dalla fede professata e da conciliare con la *libertà di*

di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: Resoconto Stenografico della Seduta del 24 novembre 2021, p. 8 s. È utile aggiungere che risulta documentata una forma di antigiudaismo già nell'antichità: cfr. M. PERANI, *La satira blasfema antebraica*, in A. MELLONI, F. CADEDDU e F. MELONI (a cura di), *Blasfemia, diritti e libertà*, cit., p. 50 ss.

¹⁴ Su questi specifici profili, cfr. *Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity*, del 24 gennaio 2024 (Documento delle Nazioni Unite A/HRC/53/37). Cfr. in particolare il § 27: «Under certain circumstances, the State is obliged to prohibit advocacy of hatred against LGBT people where it constitutes incitement to discrimination or violence. Some LGBT advocates have called for legislative bans on such incitement, *including in religious contexts*. Others caution against the imposition of limits on freedom of speech that could amount to censorship and of undue restrictions on freedom of religion or belief that could have a disproportionate impact on minorities. The Independent Expert shares those concerns: there is a need to protect vulnerable groups against hate speech and to be cautious about overly broad legislation that risks pitting “various groups - including the very marginalised groups that it purports to benefit - against each other in a free-speech race to the bottom”» (mio il corsivo).

¹⁵ Il Tribunale di Torino, con sentenza 21 ottobre 2022, confermata da App. Torino 30 maggio 2024, ha ritenuto, con valutazione giudicata "ineccepibile" dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. I, 10 febbraio 2025, n. 5160), che i "sermoni" (nel caso di specie si trattava del sermone del Venerdì pronunciato da un detenuto svolgente il ruolo di imam all'interno del carcere di Alessandria), rappresentino discorsi collettivi idonei a realizzare il presupposto tipico della "propaganda di idee" punita dall'art. 604-bis c.p. Ringrazio il dott. Alessandro Negri per la segnalazione della ora richiamata pronuncia della Cassazione.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

espressione, quando è la confessione a essere sospettata di promuovere il messaggio di odio quest'ultima libertà acquista una fisionomia particolare, in quanto assume la forma di libertà di *manifestazione della fede religiosa*, di *proselitismo* o di *propaganda religiosa*, oggetto di garanzia costituzionale peculiarmente qualificata almeno in relazione a specifici contesti e attività (art. 19 Cost.)¹⁶.

Bisognerebbe altresì considerare che a dare ulteriore specificazione e sostegno alle facoltà derivanti dalle norme costituzionali su cui trova innesto la predetta libertà fondamentale intervengono spesso alcune disposizioni frutto di accordo tra Stato e confessioni religiose (concordati e intese), venendo così in rilievo altri elementi (in materia di tutela della libertà di giurisdizione ecclesiastica o di esercizio del magistero) che potrebbero avere un peso non insignificante nelle operazioni di bilanciamento compiute dal legislatore e dal giudice.

Risiede forse in questo stesso tipo di considerazioni il motivo per cui il legislatore, pure di fronte al rischio di violare uno specifico impegno di origine bilaterale (quello, di cui si è già parlato, derivante dall'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche), ha deciso di descrivere la fattispecie incriminatrice attualmente prevista dall'art. 604-bis, 1° comma, lett. a), primo inciso, c.p., ossia la fattispecie della così detta "propaganda razzista", facendo esclusivo riferimento alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio *razziale o etnico*¹⁷, lasciando così intendere (almeno dal contesto sistematico dell'intera disposizione e pur con le riserve sopra accennate) come sia lecita la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio (nazionale o) *religioso*.

¹⁶ Sottolinea come questo "tipo di discorso godrebbe teoricamente di una protezione rinforzata poiché si tratterebbe non solo di una manifestazione del pensiero, ma anche di un pensiero qualificato, cioè religioso, tale cioè da costituire anche espressione di libertà di religione" C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 50, evocando anche la "libertà di magistero" di cui sono titolari i ministri di culto. Secondo l'Autrice solo qualche limitato vantaggio (più limitata platea dei destinatari) può però avere, nel caso dei predicatori estremisti, distinguere tra discorsi pronunciati dentro o fuori dai luoghi di culto, secondo l'approccio a questi problemi adottato da qualche ordinamento straniero, incline a considerare solo i primi inerenti a una funzione religiosa e quindi meritevoli di protezione (*ibidem*, p. 52 s).

¹⁷ Il riferimento operato dal legislatore (esclusivamente) all'odio *razziale o etnico* potrebbe porre altresì un problema di conformità anche con la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dal momento che in essa il concetto di "discriminazione razziale" è comprensivo non solo del fattore di rischio legato alla "razza", ma anche di quelli riguardanti il "colore", nonché l'ascendenza o l'origine "nazionale" o "etnica" (art. 1). Nel senso che la disposizione dell'art. 604-bis c.p. non copre il motivo di discriminazione legato al colore della pelle, cfr. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), *Rapporto sull'Italia (sesto ciclo di monitoraggio)*, adottato il 2 luglio 2024 e pubblicato il 22 ottobre 2024, § 30. A opposta conclusione dovrebbe peraltro pervenirsi sulla base di quanto asserito da Cass. pen., sez. I, 5 agosto 2016, n. 34713 (con riferimento al reato di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge n. 654 del 1975), ossia che, quando "una disposizione interna ha la funzione di dare attuazione a un obbligo di legislazione, la prima deve per quanto possibile essere letta e interpretata in senso conforme alla normativa o direttiva recepita" (punto 7.1 del *Considerato in diritto*).



Qui la libertà di propaganda religiosa - assicurata dalla Costituzione a "tutti" (art. 19) ma componente essenziale *dell'agire dei gruppi confessionali* nel così detto mercato delle credenze religiose - sembra avere avuto la meglio sulle giustificazioni che possono essere addotte a sostegno della limitazione dei discorsi di odio, anche se rientrano sicuramente in quella libertà le azioni volte a proclamare la "superiorità" di una religione rispetto a ogni altra - ossia, in definitiva, delle "verità" di fede di cui si nutre il patrimonio dommatico del gruppo rispetto alla "falsità" di ogni altra visione del mondo e del destino dell'uomo, considerata per definizione "inferiore" - ma molto più discutibilmente le azioni volte a proclamare idee fondate sull'odio religioso. In tal caso, si è fondatamente ravvisato in dottrina un "insanabile contrasto" tra la propaganda e i "principi costituzionali del pluralismo e della pari dignità delle confessioni"¹⁸.

Riguardata ora la medesima fattispecie incriminatrice dal punto di vista del *gruppo confessionale che sia bersaglio di propaganda razzista*, l'unica risorsa di cui in definitiva dispone l'interprete a tutela della confessione appare quella che fa leva sulla possibile qualificazione del gruppo-bersaglio come gruppo "etnico", almeno nei casi in cui gli elementi che ne identificano i tratti socio-culturali comuni rappresentino fattori identitari difficilmente scindibili dalla fede religiosa professata. Sicché il discorso che ha a oggetto direttamente la religione finisce di norma col tradursi nella denigrazione di una intera etnia.

È quanto pare possibile sostenere con riferimento (oltre che alla religione ebraica) alla religione islamica. La religione islamica è praticata nel mondo da persone appartenenti alle più diverse etnie, ma nell'immaginario collettivo è stretta la connessione con il mondo arabo, in cui essa ha avuto origine e da cui si è diffusa in diversissime aree del pianeta¹⁹. Andrebbe riconosciuta piena rilevanza all'origine etnica almeno nel caso in cui i fedeli musulmani vittime di propaganda razzista dovessero provenire di fatto dalla suddetta area geografica²⁰. Impossibile

¹⁸ G. CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in G. CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, 5^a ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 397.

¹⁹ Come è stato osservato, F. BACCO, *Libertà di espressione o di vilipendio della religione islamica? A proposito di due discutibili titoli giornalistici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 1, 2019, p. 327, si tratta di «una religione che conta miliardi di fedeli diffusi in diverse realtà geopolitiche, ma nondimeno mantiene il proprio radicamento nel cosiddetto 'mondo arabo', ossia nei Paesi membri della Lega degli Stati Arabi, e dunque in un'area etnico-culturale più circoscritta, localizzabile e meno eterogenea di quella, ad esempio, in cui è diffusa la religione cattolica. In questo senso l'insulto al fedele islamico potrebbe essere inteso anche come insulto discriminatorio all'etnia araba».

²⁰ Sulle difficoltà, in Gran Bretagna, a qualificare i musulmani come minoranza etnica ai sensi del *Race Relations Act* del 1976, pur se in maggioranza provenienti da una medesima area geografica (India, Pakistan e Bangladesh), cfr. C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 154, la quale ricorda come a queste difficoltà il governo britannico abbia posto rimedio varando "a partire dal 2001 una serie di norme volte a tutelare non solo le minoranze etniche, ma anche quelle religiose, estendendo all'odio motivato dalla diversità religiosa l'applicazione di leggi già esistenti e creando i *religiously aggravated Crimes*".



risulta invece seguire il medesimo approccio interpretativo nei casi di conversione alla religione islamica o in altri casi, simili a questo, in cui emerge chiaramente che il bersaglio diretto del discorso di odio è proprio la religione professata (a volte facilmente identificabile, ad esempio, dall'uso del velo), indipendentemente dall'origine etnica o dalla condizione di immigrato.

Da segnalare che un recente orientamento giurisprudenziale arriva discutibilmente a ravvisare le caratteristiche dell'odio "etnico" anche nelle parole di grave avversione rivolte ai cristiani, la cui condizione sarebbe assimilabile, dal punto di vista della fattispecie della propaganda di idee di cui all'art. 604-bis c.p., a quella degli ebrei²¹.

3 - La diffusa convinzione circa la consistenza delle ragioni atte a giustificare la repressione dell'*hate speech* religiosamente connotato di fronte all'indebolimento delle motivazioni a sostegno della punizione delle offese alla religione

A differenza della fattispecie della propaganda razzista, le norme che puniscono l'*incitamento all'odio e alla discriminazione* si applicano sicuramente anche al fattore di rischio della religione²². Esse rappresentano, per così dire, le forme più "evolute" di restrizione della libertà di espressione avente a oggetto temi legati alle credenze fideistiche e all'appartenenza confessionale.

Con diversa diffusione nei vari contesti geopolitici, sono conosciute anche altre forme di restrizione di tale libertà, le quali, soprattutto nel mondo occidentale, possono pure essere viste come una sorta di antecedente storico delle attuali norme repressive dell'*hate speech* motivato da ragioni religiose, avendone propiziato in certo senso lo sviluppo. Penso soprattutto alla punizione della "blasfemia", delle varie forme di offesa rivolta alla religione considerata in sé e per sé o per le ripercussioni sui sentimenti religiosi dei credenti, ma anche al fenomeno, più recente, e per alcuni versi analogo, della così detta "diffamazione della religione". In particolare, è la repressione della blasfemia a presentarsi come il precursore di tutte le altre restrizioni concernenti il discorso religioso, comprese le norme repressive dell'*hate speech*, che della prima rappresentano oggi, come è stato scritto, l'"ultimo frammento" e la "moderna incarnazione"²³.

²¹ Si tratta della conclusione cui approda Trib. Torino, 21 ottobre 2022 e App. Torino 30 maggio 2024, citt. La Suprema Corte (Cass. pen., 10 febbraio 2025, cit.), pur confermando le decisioni dei giudici di merito, non si è espressa sul punto specifico di cui al testo, avendo ritenuto pienamente integrata la fattispecie incriminatrice già sulle basi della condotta di chi augura una "brutta morte" ai nemici ebrei, rievocandone lo sterminio e invocandone il "massacro".

²² Nel nostro ordinamento, si tratta dell'art. 604-bis, primo comma, lett. a), secondo inciso; primo comma, lett. b); e terzo comma (nella parte in cui quest'ultimo comma si riferisce all'istigazione e all'incitamento).

²³ Cfr. J. C. KNECHTLE, *Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech*.



Affermare che le norme sull'*hate speech* affondano le loro radici nelle leggi contro la blasfemia²⁴ non esclude che entrambi i tipi di divieto possono coesistere all'interno di un medesimo ordinamento. È tuttavia evidente come nel contesto europeo la tutela contro le offese alla Divinità o alla religione, pur se qualificata dalla Corte di Strasburgo come limite legittimo alla libertà di espressione in presenza di condotte destinate a tradursi in manifestazioni *gratuitamente offensive o profanatrici* verso gli oggetti di venerazione²⁵, sia andata negli ultimi tempi ad assumere sempre minore rilevanza, fino a divenire quasi del tutto marginale o simbolica, mentre tendono a giocare un ruolo sempre più importante le misure adottate - in coerenza con precise direttive fissate da norme di carattere internazionale²⁶ - contro i discorsi di odio.

Una tendenza che si riscontra anche nel nostro ordinamento, dove - pur essendo presenti sia le une (in conformità con una tradizione risalente al codice Zanardelli e, prima ancora, ai codici dell'Italia preunitaria) sia le altre (di ben più recente conio) - si è ormai da diversi anni assistito a un progressivo ridimensionamento della tutela penale contro gli atti offensivi del sentimento religioso, a fronte di una accresciuta sensibilità per le questioni legate alla protezione penale dagli atti discriminatori religiosamente motivati. Il tutto nel quadro di una

Is There a Difference That Makes a Difference?, in *Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre*, a cura di J. TEMPERMAN e A. KOLTAY, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, rispettivamente p. 210 e p. 211: "last fragment of blasphemy", "modern incarnation of blasphemy". Afferma che non "troppo dissimili dalle attuali repressioni dello hate speech erano [...] i reati di bestemmia perseguiti a titolo di odio contro la divinità nella Repubblica di Venezia", G. GOMETZ, *L'odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech*, in *Stato, chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2017, p. 10. Sul tema, cfr. pure I. HARE, *Blasphemy and Incitement to Religious Hatred: Free Speech Dogma and Doctrine*, in *Extreme Speech and Democracy*, a cura di I. HARE, J. WEINSTEIN, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 289 ss.

²⁴ Per un'articolata illustrazione di questa tesi, cfr. ancora J.C. KNECHTLE, *Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech*, cit., p. 195 ss. Nella dottrina penalistica italiana, ravvisa nella punizione del vilipendio alla religione il "prototipo dell'insulto all'atteggiamento individuale verso il problema religioso", F. STELLA, *Il nuovo Concordato fra l'Italia e la Santa Sede: riflessi di diritto penale*, in *Jus*, 1989, p. 103.

²⁵ Resta fondamentale, nel senso di cui al testo, Corte EDU 20 settembre 1994, ric. n. 13470/87, *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, § 47.

²⁶ Mi riferisco alla previsione dell'art. 20, par. 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (l. 25 ottobre 1977, n. 881), secondo cui "Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge". Nel commento generale n. 34 del COMITATO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE (29 luglio 2011) è ribadito che "Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the Covenant, except in the specific circumstances envisaged in article 20, paragraph 2, of the Covenant. Such prohibitions must also comply with the strict requirements of article 19, paragraph 3, as well as such articles as 2, 5, 17, 18 and 26. Thus, for instance, it would be impermissible for any such laws to discriminate in favour of or against one or certain religions or belief systems, or their adherents over another, or religious believers over non-believers. Nor would it be permissible for such prohibitions to be used to prevent or punish criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith".



crescente attenzione per il tema della regolamentazione dei discorsi di odio nelle loro diverse manifestazioni, testimoniata anche al livello parlamentare dalla istituzione, nel corso della presente legislatura (19 gennaio 2023), di una *Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza*, chiamata, in pratica, a proseguire i lavori della precedente omonima Commissione, che si erano conclusi il 22 giugno 2022.

La logica di fondo di questo percorso evolutivo è in teoria molto chiara e lineare.

La punizione dell'*offesa alla religione*, nelle più tipiche delle sue diverse varianti (penso soprattutto alla blasfemia e al vilipendio dei dogmi religiosi; solo in parte lo stesso può dirsi per l'offesa alla religione realizzata per mezzo del vilipendio delle persone che la professano o delle cose sacre o per la diffamazione della religione), mira prioritariamente a proteggere i *contenuti* dannatici delle credenze sacre, entrando proprio per questo direttamente in tensione con la libertà di espressione e con la stessa laicità dello Stato. In questi casi, un impatto del discorso o del gesto offensivo sulla persona è certamente presente, ma è solo mediato e indiretto. Si privilegia in pratica la tutela del gruppo lasciando sullo sfondo quella dell'individuo, sebbene nel confronto tra beni costituzionalmente rilevanti, almeno a giudizio della Corte costituzionale²⁷, sembrerebbe che proprio la tutela del sentimento religioso individuale abbia la forza di competere con la libertà di espressione²⁸.

Nel caso della punizione del *discorso d'odio* religiosamente connotato questa prospettiva appare rovesciata. Oggetto diretto della tutela non è più la *religione* ma il *credente*, non è più il gruppo²⁹ ma il singolo, titolare del diritto di professare liberamente la sua fede religiosa e del diritto a non essere discriminato a causa di essa. Non si guarda più ai contenuti ma alle potenziali *conseguenze pregiudizievoli* della manifestazione del pensiero (in termini di atti antisociali o intolleranti). Al posto di un bene costituzionale di incerta consistenza (come il sentimento religioso), c'è ora un principio che ha valore addirittura fondativo della stessa Repubblica a fornire le coordinate costituzionali della tutela, ossia il principio di "pari dignità" di ogni uomo, che il codice penale ha finito col declinare in termini di "eguaglianza"³⁰.

²⁷ Cfr., in particolare, Corte cost., sent. n. 440 del 1995, punto 3.3 del *Considerato in diritto*.

²⁸ In una ormai risalente pronunzia, la Corte costituzionale si riferisce alla libertà di manifestazione del pensiero qualificandola "come il più alto, forse" tra i "diritti primari e fondamentali": Corte cost., sent. n. 168 del 1971, punto 3 del *Considerato in diritto*.

²⁹ Naturalmente, così come nel caso della punizione delle offese alla religione non manca una tutela indiretta del credente, allo stesso modo anche nel caso della punizione dell'*hate speech* non manca una "tutela mediata del gruppo": C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 65.

³⁰ Cfr. la Sezione I-bis (*Dei delitti contro l'eguaglianza*) del Capo III (*Dei delitti contro la libertà individuale*) del Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*) del Codice penale.



Di fronte al sostanziale declino della tutela dalle offese alla religione, la repressione del discorso d'odio religiosamente motivato non sembra destinata alla medesima sorte anche perché risponde perfettamente a una esigenza irrinunciabile delle moderne società pluralistiche e multiculturali, che è quella della *tutela delle minoranze religiose* (in particolare di quelle che giungono nei nostri territori per effetto dei noti fenomeni migratori)³¹. A differenza di quello che è stata in passato la repressione della "blasfemia", come della stessa "eresia", concepite per salvaguardare un ordine costituito di cui era parte indissociabile la posizione dominante assunta da una chiesa, la repressione dell'*hate speech* si coniuga con il pluralismo della moderna società, in quanto prodotto derivato dalle difficoltà cui può andare incontro nei nostri giorni l'armonica coesistenza o convivenza con la società ospitante di alcune nuove realtà religiose a forte connotazione identitaria. Il limite alla libertà di espressione si spiega, su di un piano prettamente empirico, soprattutto nella prospettiva della tutela delle minoranze o comunque nella prospettiva del governo della loro presenza nella società religiosamente plurale, fuori dalle quali ha poco senso parlare di discorso d'odio.

Beninteso, tutto ciò non emerge in alcun modo dalle norme, che tutelano in maniera identica (e non potrebbe essere diversamente) i diversi gruppi religiosi potenziali bersagli dell'ostilità verbale altrui. Ma l'accennata connotazione deriva incontrovertibilmente dalla maggior parte dei fatti che accadono sotto i nostri occhi, i quali perlopiù raccontano di manifestazioni di intolleranza nei confronti di chi ha difficoltà di inserimento e di integrazione sociale proprio in quanto appartenente a una minoranza religiosa (e, in particolare, ad alcune, ben precise, minoranze religiose)³². In definitiva, i pregiudizi e le diffidenze nei confronti del "diverso", che diventa spesso capro espiatorio di colpe

³¹ Una forma di tutela esplicitamente riservata alle minoranze è quella riguardante il fattore linguistico. Accanto ai già noti fattori di rischio, bisogna quindi ora recensire anche quello dell'appartenenza a una minoranza linguistica: cfr. l'art. 18-bis della legge 15 dicembre 1999, n. 482, aggiunto dall'art. 23 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Nel senso che la predetta estensione non equivale *in toto* "al divieto di razzismo e di discriminazione razziale fondata sulla lingua", Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), *Rapporto sull'Italia (quinto ciclo di monitoraggio)*, adottato il 18 marzo 2016 e pubblicato il 7 giugno 2016, § 7, nt. 7. Sottolinea che anche la vittima dell'*hate crime*, "più spesso, anche se non sempre, apparterrà a una minoranza (mentre l'autore di reato proverrà da un gruppo di maggioranza)", L. GOISIS, *Hate Crimes: perché punire l'odio. Una prospettiva internazionale, comparatistica e politico-criminale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 4, 2018, p. 2020. Anche la prospettata incriminazione dei discorsi d'odio di carattere omofobico può essere inquadrata in una cornice di tutela delle minoranze (identificate in base all'orientamento sessuale): cfr. L. GOISIS, *Sulla riforma dei delitti contro l'uguaglianza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 3, 2020, p. 1526 e p. 1532.

³² Difficile che nella regione europea possano concretamente profilarsi fenomeni di "cristianofobia" diffusi in realtà ben lontane dalla nostra: cfr. A. SPADARO, *Libertà, pluralismo e limiti nel discorso pubblico*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2025, p. 121.



o errori altrui, rappresentano l'antecedente logico, per quanto non esplicitato, della tutela.

Quando, anche in Europa, il “diverso”, verso il quale si manifestano i predetti sentimenti di odio o di pregiudizio, risulti essere invece il “cristiano”³³, la punizione dell'*hate speech* sembrerebbe rispondere a una logica totalmente diversa, ma forse continua a rilevare (sia pure su piani invertiti) l'esigenza, propria di un ordinamento (orientato a divenire sempre più) multiculturale, di perseguire obiettivi di pacifica o armonica coesistenza sociale connotati ancora una volta in modo peculiare dalla significativa presenza al suo interno di determinate minoranze religiose.

4 - La contaminazione dei due modelli e le peculiarità della religione islamica: a) la dimensione di pericolosità dell'offesa alla religione

Questo tipo di considerazioni facevano presagire che lo spazio lasciato libero dal lento declino della punizione delle offese alla religione - nella migliore delle ipotesi, confinata in una dimensione esclusivamente “sentimentale” - potesse essere occupato da forme sempre più affinate di repressione del *religious hate speech*, in quanto ben più saldamente ancorate ai principi costituzionali, meglio rispondenti alle esigenze del pluralismo e maggiormente adeguate alle necessità di prevenzione dei conflitti e della “pericolosità” sociale di certi messaggi (in ragione del possibile compimento di atti violenti o discriminatori ai danni delle minoranze).

Senonché, sotto tre diversi profili la suddetta linea di sviluppo - molto netta in astratto, perché basata sulla demarcazione di fenomeni concettualmente ben distinti - si è rivelata nei fatti molto meno precisa e di ben più labile consistenza.

In primo luogo, la vicenda delle caricature danesi di Maometto, pubblicate in Francia dal giornale satirico *Charlie Hebdo*, ha dimostrato ancora una volta e in modo molto eclatante che all'offesa rivolta alla religione *non è affatto estranea una dimensione di “pericolosità”*, su cui non si è mancato di fare leva per riproporre la piena validità attuale della relativa incriminazione³⁴.

Il tutto nasce non dal tipo di offesa, in quanto non sono certo una novità i casi di rappresentazioni oltraggiose verso le credenze religiose che attingono il livello di irrisione e scherno raggiunto dalle pubblicazioni del giornale satirico francese senza determinare reazioni violente, quanto dalle peculiarità della religione islamica che sia fatta concretamente bersaglio di queste offese. Per essa è, in definitiva, più grave l'offesa che sia rivolta ai simboli e agli oggetti sacri di quella che

³³ Per una vicenda emblematica, cfr. Cass. pen. 10 febbraio 2025, cit.

³⁴ Si veda, in particolare, M. ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 498 s.



colpisca direttamente l'individuo in quanto credente³⁵. Le priorità sono in sostanza rovesciate rispetto all'esito cui ha condotto il percorso evolutivo avutosi negli ordinamenti liberali europei cui accennavo poc'anzi.

Sorge quindi il dilemma se a questa peculiarità dell'islam bisogna opporre implacabilmente le ragioni sottese alla libertà di espressione, o se non ci debba essere spazio per una maggiore comprensione verso una religione che concepisce il sacro ben oltre l'approccio individualistico che tende a prevalere nel contesto occidentale³⁶. Del resto, sull'altro piatto della bilancia è difficile che possa riconoscersi un qualche peso al presunto vantaggio in termini di progresso democratico e sociale conseguente alla riconosciuta libertà di insultare e denigrare gratuitamente le credenze religiose altrui³⁷.

Analogamente, nel caso dei roghi del Corano, pur potendosi ragionevolmente dubitare che esprimano veri e propri atti di incitamento all'odio e alla discriminazione verso i musulmani, si è sempre avvertita l'estrema pericolosità di un gesto ritenuto gravemente oltraggioso dalla religione islamica³⁸.

5 - (segue) b) i dubbi circa le conseguenze effettivamente pericolose di molti casi di *hate speech*. Le particolari cautele richieste dai discorsi di personaggi politici e di altre figure pubbliche

In secondo luogo, in relazione ad alcune condotte perseguitibili quali *religious hate speech*, nonostante le garanzie offerte dal ricorso allo schema del reato di pericolo concreto, è lecito nutrire qualche *dubbio circa la loro reale ed effettiva "pericolosità"* in termini di prevedibile seguito di azioni

³⁵ J.C. KNECHTLE, *Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech*, cit., p. 218. Se non ci si vuole rifare a precise gerarchie, si tratterebbe comunque di prospettive coincidenti: «for many Muslims in particular, any distinction between the tenets of a 'belief' and the people who subscribe to it (the 'believers') are senseless and illusory», P. CUMPER, *Blasphemy, Freedom of Expression and the Protection of Religious Sensibilities in Twenty-First-Century Europe*, in *Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative*, cit., p. 157.

³⁶ J.C. KNECHTLE, *Blasphemy, Defamation of Religion and Religious Hate Speech*, cit., p. 218 s.; N. COX, *Blasphemy and Defamation of Religion Following Charlie Hebdo*, in *Blasphemy and Freedom of Expression*, cit., p. 82: "what Islam (and arguably all true religion) demands is not the prioritisation of individualism over an external moral source but rather the submission of individuals to that source (that source being God)".

³⁷ Cfr. S. FERRARI, *Prefazione a C. CIANITTO, Quando la parola ferisce*, cit., p. XX, secondo cui qualora "le modalità utilizzate per esporre il [...] pensiero si traducono in un insulto gratuito delle convinzioni che animano altre persone è lecito chiedersi se tutto ciò giovi allo sviluppo di una società democratica". Lo esclude la Corte di Strasburgo: le espressioni gratuitamente offensive per gli altri "non forniscono nessun contributo a una forma qualsiasi di dibattito pubblico in grado di favorire il progresso del genere umano" (Corte EDU 20 settembre 1994, ric. n. 13470/87, *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, cit., § 49).

³⁸ È del gennaio scorso la notizia dell'uccisione dell'iracheno (Salwan Momika) che più volte aveva pubblicamente bruciato il Corano in Svezia.



violente o discriminatorie ai danni delle minoranze oggetto di protezione, apparendo fondata l'idea che la repressione ruoti almeno in parte (o alcune volte) attorno a una conseguenza offensiva limitata al piano emotivo e "sentimentale"³⁹.

Né, sotto questo profilo, può fare la differenza l'associazione, che comunemente viene operata, della problematica della repressione del discorso d'odio al valore costituzionale - dotato di massima pregevolezza assiologica - della "pari dignità" di ogni essere umano: anche di fronte alla lesione di quest'ultimo valore, in mancanza di criteri certi capaci di attestare una reale pericolosità della condotta di incitamento all'odio religioso, tutto può restare confinato a una umiliazione personale, senza alcun dubbio assai sgradevole e deprecabile, ma pur sempre limitata all'ambito "sentimentale" o emozionale.

Come si è già accennato, la stessa massima di comune esperienza riguardante le possibili reazioni violente alle condotte espressive di atteggiamenti islamofobici, per una caratteristica peculiare dell'islam si è dimostrata maggiormente idonea a descrivere non tanto le conseguenze legate a forme di ostilità *personale*, espresse secondo il classico schema dell'incitamento all'odio religiosamente connotato, quanto quelle provocate dagli attacchi offensivi o satirici su tutto quanto ruota attorno alla dimensione sacrale *della religione islamica*.

Gli attacchi verbali di carattere personale che si prestano a valutazioni di maggiore pericolosità sono forse quelli provenienti da autorità pubbliche ed esponenti politici.

Pare che nella settimana successiva alla pubblicazione dell'articolo in cui l'allora primo Ministro inglese Boris Johnson aveva paragonato le donne musulmane interamente velate a delle "cassette delle lettere" (*letterboxes*) e a delle "rapinatrici di banca" (*bank robbers*) si sia registrato un picco di comportamenti islamofobici sia sulle strade delle città del Regno Unito sia sulla rete⁴⁰. In questi casi, l'obiettivo di ottenere il massimo impatto e la massima risonanza pubblica del messaggio proposto può essere attentamente ricercato e perseguito, nascondendosi spesso dietro a esso una precisa strategia di acquisizione o di ampliamento del consenso elettorale.

³⁹ Cfr. in particolare, nella dottrina penalistica (e con specifico riferimento al reato di propaganda razzista), A. TESAURO, *La propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2016, n. 2, p. 961 ss. Più che impattare sul "sentimento religioso" (cfr. C. CIANITTO, *Quando la parola ferisce*, cit., p. 53 s., secondo cui "nel caso di *hate speech* diretto all'incitamento dell'odio religioso, di fatto l'ordinamento finisce spesso per accordare tutela al sentimento religioso dei fedeli di una data confessione pur non essendo questo, formalmente, il bene giuridico protetto dalla norma penale"), l'*hate speech*, che non si traduca in un reale pericolo di atti violenti o discriminatori in senso stretto, appare idoneo a offendere i sentimenti di appartenenza della vittima, con pari dignità, alla comunità sociale in cui vive (indipendentemente dalla fede religiosa professata).

⁴⁰ L. DEARDEN, *Islamophobic incidents rose 375% after Boris Johnson compared Muslim women to 'letterboxes'*, figures show, in <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/boris-johnson-muslim-women-letterboxes-burqa-islamphobia-rise-a9088476.html>, 2 settembre 2019.



La Corte europea dei diritti dell'uomo, pur a fronte dei diversi richiami agli speciali doveri e responsabilità delle autorità pubbliche e dei politici contenuti in documenti internazionali⁴¹, in alcuni dei quali alle figure dei politici e dei funzionari di alto livello non si manca di assimilare quella dei "leader religiosi"⁴², sembra adottare una posizione per qualche aspetto ambigua.

Per un verso, si è trovata a sottolineare che l'art. 10 § 2 della Convenzione lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito del discorso politico o che concerne questioni di interesse generale⁴³: secondo la Corte chiunque si impegni in un dibattito pubblico di interesse generale può ricorrere a una certa dose di esagerazione, persino di provocazione, vale a dire può essere un po' smoderato nei suoi interventi⁴⁴. Potrebbe poi forse valere anche per l'esponente politico quanto ribadito dalla Corte nella materia dell'appello al boicottaggio, in relazione alla quale ha precisato che incoraggiare le persone a trattare gli

⁴¹ Cfr. il principio 1 contenuto nell'Appendice alla Raccomandazione n. R (97) 20 del 30 ottobre 1997 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ("The governments of the member states, public authorities and public institutions at the national, regional and local levels, as well as officials, have a special responsibility to refrain from statements, in particular to the media, which may reasonably be understood as hate speech, or as speech likely to produce the effect of legitimising, spreading or promoting racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of discrimination or hatred based on intolerance. Such statements should be prohibited and publicly disavowed whenever they occur") e il § 15 della Raccomandazione generale n. 35 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale del 26 settembre 2013 ("The Committee consistently draws attention to the role of politicians and other public opinion-formers in contributing to the creation of a negative climate towards groups protected by the Convention, and has encouraged such persons and bodies to adopt positive approaches directed to the promotion of intercultural understanding and harmony. The Committee is aware of the special importance of freedom of speech in political matters and also that its exercise carries with it special duties and responsibilities"). Quanto ai funzionari pubblici, organi elettori e partiti politici, cfr. §§ 28 e 29 della Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2022)16 adottata il 20 maggio 2022 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Per l'imposizione ai politici e alle autorità pubbliche di "sanzioni aggiuntive", secondo l'art. 4, lett. c), della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che potrebbero essere "of a disciplinary nature, such as removal from office, in addition to effective remedies for victims", si è espresso lo *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione (G.A. Res. A/67/357, *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, del 7 settembre 2012, § 81).

⁴² Raccomandazione CM/Rec(2022), cit., § 53: "Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le figure pubbliche note, ad esempio politici, funzionari di alto livello, leader religiosi, dirigenti economici e leader della comunità a condannare fermamente e prontamente l'utilizzo del discorso d'odio, a ricorrere a contro-narrazioni e a un discorso alternativo e a promuovere la comprensione tra i gruppi, in particolare esprimendo solidarietà alle persone vittime del discorso d'odio".

⁴³ Tra molte, Corte EDU, sez. II, 11 aprile 2006, ric. n. 71343/01, *Brasiliere c. Francia*, § 41. Corte EDU, sez. V, 10 giugno 2008, ric. n. 15948/03, *Soulas e altri c. Francia*, ha ritenuto legittima la condanna per incitamento all'odio inflitta a un giornalista autore di un libro assai critico nei confronti dei problemi di integrazione di migranti musulmani in Francia.

⁴⁴ Corte EDU, sez. II, 7 novembre 2006, ric. n. 12697/03, *Mamère c. Francia*, § 25.



altri in modo diverso non significa necessariamente incoraggiarle a discriminare⁴⁵.

Per altro verso, la Corte ribadisce che tali discorsi non possono sfociare in appelli diretti o indiretti alla violenza o integrare una forma di giustificazione della violenza, dell'odio o dell'intolleranza⁴⁶. I politici sarebbero gravati di una speciale responsabilità a non diffondere il discorso razzista⁴⁷. Sempre secondo la Corte, nel contesto particolare di una competizione elettorale, l'impatto del discorso razzista e xenofobo diventa maggiore e più dannoso⁴⁸. I giudici hanno così ritenuto proporzionata la condanna per incitamento all'odio di un esponente politico francese, che in una intervista aveva espresso nei confronti della comunità musulmana giudizi ritenuti idonei a suscitare un sentimento di rifiuto e di ostilità⁴⁹.

6. (segue) c) la difficile classificazione di alcune figure di confine

In terzo luogo, l'esperienza fornisce esempi di *episodi di difficile inquadramento*, venendo in gioco insieme profili che sembrerebbero evocare una sospetta offesa alla religione e altri dotati dell'attitudine di richiamare almeno alcuni elementi della tipica fenomenologia del discorso di odio con connotazione discriminatoria (in dottrina si è parlato di "offese discriminatorie"⁵⁰, evocando anche una "commistione di piani di offesa"⁵¹). Penso ai titoli del quotidiano *Libero*, "Questo è l'Islam" - associato alla immagine di un efferato omicidio - e "Bastardi islamici" - tutto giocato sul filo di una sottile variante grammaticale del primo termine rimessa a una scelta del lettore dipendente sostanzialmente dalla sua sensibilità semantica - da contestualizzare con attacchi terroristici di sospetta matrice islamista⁵².

⁴⁵ Corte EDU, sez. V, 11 giugno 2020, ric. 15271/16, *Baldassi e altri c. Francia*, § 64.

⁴⁶ Tra le molte, Corte EDU, GC, 15 ottobre 2015, ric. n. 27510/08, *Perinçek c. Svizzera*, § 206.

⁴⁷ Corte EDU, sez. I, 6 luglio 2006, ric. n. 59405/00, *Erbakan c. Turchia*, § 64; e anche sez. II, 16 luglio 2009, ric. n. 15615/07, *Féret c. Belgio*, § 75.

⁴⁸ Tra le altre, cfr. Corte EDU, GC, 15 maggio 2023, ric. n. 45581/15, *Sanchez c. Francia*, § 153 e § 176. Cfr. pure § 188: mentre specifici doveri possono essere richiesti al ricorrente in ragione del suo *status* di politico, ciò deve andare di pari passo con i principi relativi ai diritti che derivano da tale *status*.

⁴⁹ Corte EDU, sez. V, 20 aprile 2010, ric. n. 18788/09, *Jean-Marie Le Pen c. Francia*.

⁵⁰ F. BACCO, *Libertà di espressione*, cit., p. 313 e p. 330.

⁵¹ F. BASILE, *Ti odio, 'in nome di Dio'. L'incriminazione dell'odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana*, in *Dir. eccl.*, 2018, n. 1-2, p. 85, il quale così annota: "sebbene i delitti di cui agli artt. 403 ss. c.p. siano posti a tutela del sentimento religioso, e non già dell'ordine pubblico/democratico o della dignità/uguaglianza delle persone (che sono invece i beni giuridici ricondotti nell'alveo di tutela dei reati d'odio [...]), è tuttavia indubbio che l'offesa al sentimento religioso costituisca altresì una manifestazione di disprezzo, di dileggio, se non senz'altro di odio, per chi tale sentimento nutre".

⁵² Sull'importanza del riferimento al "contesto" al fine di individuare la ricorrenza di un limite alla libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU, cfr., di recente, Corte EDU,



Alle espressioni (interpretabili come) oggettivamente offensive (in quanto plausibilmente leggibili come) rivolte alla religione nel suo complesso e alla generalità dei fedeli - ritenute dal Tribunale di Milano non integranti il fatto tipico di cui all'art. 403 c.p. ma che avrebbero avuto una ben diversa sorte ove si fosse seguito l'opposto orientamento della Suprema Corte nell'interpretazione della menzionata disposizione in materia di tutela penale delle confessioni religiose⁵³ - si è ritenuto plausibile accostare una valenza potenzialmente discriminatoria di carattere personale, tale da richiamare la tipica fenomenologia dei discorsi di odio a connotazione religiosa.

Come è stato osservato, l'offesa parrebbe impegnarsi

“sull'appartenenza religiosa quale tratto degradante e soprattutto marginalizzante, integrando in questo modo una umiliazione, poiché esprime il rifiuto stigmatizzante di quel particolare profilo di appartenenza (la religione) che concorre a definire in modo significativo l'identità degli islamici”⁵⁴.

E a mio avviso potrebbe essere la debole valenza “persuasiva” della condotta, imprescindibile elemento costitutivo del concetto di “incitamento” e di “propaganda”⁵⁵ - non diversamente da quanto potrebbe ritenersi in relazione alla vignetta pubblicata da *Charlie Hebdo* che rappresentava Maometto con un ordigno al posto del turbante⁵⁶ - a

sez. III, 4 giugno 2024, ric. n. 618/18, *Sokolovskiy c. Russia*, § 101, dove la Corte ricorda che «il semplice fatto che un'osservazione possa essere percepita come offensiva o ingiuriosa da determinati individui o gruppi di individui non significa che essa costituisca "discorso d'odio". Sebbene tali sentimenti siano comprensibili, non possono di per sé porre limiti alla libertà di espressione [...]. Soltanto esaminando attentamente il contesto in cui compaiono parole offensive, ingiuriose o aggressive è possibile tracciare una distinzione significativa tra il linguaggio scioccante e offensivo, protetto dall'articolo 10 della Convenzione, e quello che perde il diritto alla tolleranza in una società democratica [...]. Il linguaggio offensivo può sfuggire alla protezione della libertà di parola se equivale a un disprezzo gratuito, ma l'uso di espressioni volgari di per sé non è decisivo nel valutare se un'espressione sia offensiva, poiché potrebbe benissimo servire a scopi puramente stilistici».

⁵³ La Cassazione si era espressa nel senso che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 403 c.p., le espressioni di vilipendio possono essere genericamente rivolte alla “indistinta generalità dei fedeli” e non necessariamente a fedeli ben determinati (Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2009, p. 1049 ss.), secondo un esito interpretativo che, ove applicato alla fattispecie in esame (in particolare alla qualificazione del secondo titolo, letto alla luce della variante grammaticale che ravvisa nel termine “bastardi” un aggettivo e non un sostantivo), avrebbe potuto preludere senz’altro alla configurabilità del reato in parola.

⁵⁴ F. BACCO, *Libertà di espressione*, cit., p. 324.

⁵⁵ Sottolinea come la “concreta capacità istigatoria” paia “indefettibile in un ordinamento che si faccia carico della dannosità sociale delle condotte umane”, G. PUGLISI, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'egualianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 3, 2018, p. 1333.

⁵⁶ Si è osservato in dottrina (M. MONTI, *Libertà di espressione e hate speech razzista: un'analisi mediante le categorie di speakers*, in www.dirittifondamentali.it, 9 settembre 2015, p. 39, e riferimenti ivi contenuti), che la caricatura danese di Maometto in cui egli viene raffigurato con una bomba al posto del turbante andrebbe valutata non solo per la sua



non rendere scontato un inquadramento sotto la previsione dell'art. 604-bis c.p., più che aspetti, puntualmente segnalati in dottrina e da prendere comunque in attenta considerazione, di non adeguata tutela dai "razzismi su base religiosa" rispetto a quelli classicamente intesi⁵⁷.

Il tutto dimostra ancora una volta come non sia sempre semplice distinguere nettamente tra tutela dei contenuti di una religione e tutela della semplice appartenenza confessionale (anche senza considerare i casi in cui gli uni e l'altra sono quasi inscindibilmente connessi, essendo presente uno stretto legame tra fede religiosa e provenienza etnica, tanto che la stessa offesa alla religione o al sentimento religioso tende a tradursi immediatamente in un attacco al principio di pari dignità umana)⁵⁸, così come separare tutela da atti che colpiscono le emozioni o i sentimenti e tutela da atti pericolosi.

7 - Dalla pericolosità dell'*hate speech* alla promozione del valore del rispetto reciproco nei rapporti umani

Non intendo sostenere - sia chiaro - che le forme di repressione dell'*hate speech*, solo perché non sempre totalmente dissociabili da una dimensione prettamente "sentimentale", debbano essere radicalmente ripensate. Desidero piuttosto sottolineare che tra la punizione (di alcune) delle offese rivolte *alla religione* (specie se reinterpretate in chiave individuale, secondo le indicazioni a suo tempo date dalla Corte costituzionale, e specie se all'interno di esse si distingue tra quelle concernenti specifici contenuti dogmatici da quelle concernenti la confessione religiosa in sé e per sé considerata, che finiscono

incidenza sulle norme poste a tutela dalle offese alla religione, ma anche quale espressione di un atteggiamento razzista nei confronti degli islamici (tutti pregiudizialmente identificati o etichettati come terroristi).

⁵⁷ F. BACCO, *Libertà di espressione*, cit., p. 327. Sulle tesi secondo cui, nella materia in esame, l'appartenenza a una minoranza religiosa gode, nel diritto internazionale, di una protezione più debole rispetto a quella riconosciuta ad altre minoranze, cfr. W. BARTH, *Taking "Great Care": Defining Victims of Hate Speech Targeting Religious Minorities*, in *Chicago Journal of International Law*, 2018, p. 68 ss., con focus specifico sui ricorsi conseguenti a episodi discriminatori posti in essere da personaggi pubblici che risultavano avere bersagliato una minoranza religiosa o invece una minoranza sia religiosa che razziale.

⁵⁸ Viceversa, qualora quello stretto legame non vi sia, sarà piuttosto la ricorrenza o no di un vero e proprio atto di *incitamento* (all'odio o alla discriminazione) a indirizzare la tutela verso la persona o verso la religione (in sé e per sé considerata o per i riflessi sui sentimenti religiosi dei singoli). Ciò sempre da un punto di vista astratto o in linea di principio. Come è stato osservato, potrebbe infatti non essere differente, dal punto di vista di un potenziale incitamento all'odio religioso, affermare "Christianity is evil" o "all Christians are evil": J. HARRISON, *Truth, civility, and religious battlegrounds: The contest between religious vilification laws and freedom of expression*, in *Auckland University Law Review*, 2006, p. 80, citato da p. P. CUMPER, *Blasphemy, Freedom of Expression and the Protection of Religious Sensibilities in Twenty- First- Century Europe*, in *Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative*, cit., p. 156.



inevitabilmente col colpire i suoi membri⁵⁹) e la punizione (di alcune) delle condotte verbali lesive della pari dignità *della persona* del credente esistono - accanto a delle indubbiie differenze - più punti di convergenza di quanto solitamente si creda.

Per certi versi, si tratta di forme di tutela complementari e pertanto, in una prospettiva di riforma, bisognerebbe, a mio avviso, intervenire su entrambi i fronti, anche colmando alcune evidenti lacune dell'attuale assetto normativo⁶⁰.

Non merita, in particolare, di essere oltremodo enfatizzata la circostanza che, nel primo caso, la tutela si focalizzerebbe su *sentimenti*-valori di natura meramente ideale, mentre nel secondo ci sarebbe sempre un rischio di pregiudizio concreto legato alla effettiva *pericolosità* dell'incitamento all'odio e alla discriminazione: come si è visto, a parte la rilevanza crescente, di fronte alle peculiarità di alcune minoranze confessionali, che tende ad assumere la dimensione di pericolosità anche in rapporto all'offesa alla religione, pure nel caso della punizione del *religious hate speech*, in cui quella dimensione ha carattere qualificante dell'incriminazione - lo si evince dalla già richiamata componente "persuasiva" di condotte (o convinzioni) altrui, tipica del concetto di "incitamento" - in gioco spesso nei fatti può esserci solo una tutela dei risvolti di carattere sentimentale o emozionale di discorsi offensivi in quanto ispirati all'odio e al pregiudizio.

Nell'uno e nell'altro caso l'ordinamento chiamato a governare le differenze costitutive delle moderne società multiculturali sembra in definitiva non accontentarsi di garanzie "minime" di pacifica convivenza civile tra i consociati, che avrebbero richiesto un impegno limitato alla prevenzione e alla repressione di qualsiasi *condotta materiale* che si fosse tradotta in manifestazione di violenza (ritenuta particolarmente riprovevole se alimentata da pregiudizi, tanto da giustificarne la qualificazione come *hate crime*)⁶¹ o *di atti concretamente discriminatori*, da intendere come

"ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata" sulla religione "che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà

⁵⁹ Insiste molto sulla distinzione tra discorso blasfemo e diffamazione della religione, ad esempio, N. COX, *Blasphemy and Defamation of Religion*, cit., p. 350 ss.: per come configurata dalle note Risoluzioni approvate nell'ambito delle Nazioni Unite, la diffamazione della religione «involves xenophobic vilification (through false statements of fact), of a 'religion' and has no application to impious treatment of religious ideologies or sacred things» (p. 353). Del tutto coerentemente, secondo l'A. "a defamation of religion law may (but will not necessarily) also be justified by the type of legal principle that underpins the hate speech laws on the statute books of many European states" (p. 365).

⁶⁰ Segnala l'esistenza di tali lacune, di cui offrirebbero una riprova, fra l'altro, le vicende concernenti i titoli del quotidiano *Libero* già richiamate, F. BASILE, *Ti odio, 'in nome di Dio'*, cit., p. 87.

⁶¹ Non è mancato da noi qualche episodio di strappo del velo: Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2006, n. 11919.



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”⁶² (anche se non costituenti reato).

Nel combattere anche il *semplice discorso di odio*⁶³ l’ordinamento sembra perseguire obiettivi ben più “ambiziosi”, apparendo impegnato in una azione volta a “sensibilizzare” ogni persona a mantenere relazioni sociali che pongano al primo posto il valore della “pari dignità” umana, l’utilità della quale azione non dovrebbe essere sottovalutata proprio nel momento in cui, nell’ambito dei moderni mezzi di comunicazione digitale, che rappresentano il “luogo” dove oggi in prevalenza si svolge il discorso pubblico⁶⁴, si sperimentano quotidianamente forme di manifestazione di ostilità, disprezzo verso il “diverso” e razzismo, con una intensità e una diffusione tali da esporre chi vi si accosta - ancora una volta, non diversamente dalle rappresentazioni in vario modo offensive verso la religione - al serio rischio di gravi fenomeni di “assuefazione”.

Col conseguente aggravarsi dei sentimenti di umiliazione di chi ne è vittima.

Sicuramente ci sono diverse graduazioni di gravità anche nei discorsi d’odio religiosamente connotati, con conseguente necessità di calibrare la risposta punitiva che il legislatore intenda mantenere o eventualmente rafforzare⁶⁵. E bisogna pur essere consapevoli che la repressione punitiva dei discorsi d’odio non rappresenta un modello di bilanciamento di beni (risultanti in alcuni loro risvolti) confliggenti (libertà di espressione e pari dignità sociale) indissolubilmente collegato con il valore del “rispetto” e della “toleranza” personale⁶⁶, sebbene

⁶² È questa la definizione del concetto di “discriminazione” presente nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

⁶³ Resta, invece, evidentemente esclusa la possibilità di anticipare la soglia di punibilità fino al punto di perseguire i semplici pensieri o sentimenti di odio (non esteriormente manifestati) per effetto dello stesso principio di laicità del moderno diritto penale. Cfr. S. CANESTRARI, *Libertà di espressione e libertà religiosa. Tensioni attuali e profili penali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 2, 2016, pp. 919-920.

⁶⁴ A. SPADARO, *Libertà, pluralismo*, cit., p. 96.

⁶⁵ Caldeggiava soluzioni favorevoli a valorizzare le così dette “sanzioni prescrittive”, al posto della pena detentiva, anche in funzione compensativa delle limitate garanzie di tassatività offerte dalle norme vigenti, G. PUGLISI, *La parola acuminata*, cit., p. 1352 ss.

⁶⁶ Tra i tanti, rievoca la centralità del valore del “rispetto” personale, con puntuale richiamo al pensiero di J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale. Appendici. Fede e sapere*, a cura di L. CEPPA, Torino, 2001, p. 107, S. CANESTRARI, *Libertà di espressione*, cit., p. 919, ricordando che «“il fatto scandaloso del pluralismo ideologico”, contrassegno tipico della modernità, porta, in positivo, ad accreditare un modello di *riconoscimento democratico tra estranei*, fondato sul rispetto reciproco e sulla salvaguardia giuridica delle differenze» (corsivo dell’A.). Peraltra, secondo l’A., non solo le norme repressive delle offese alla religione, ma “anche le norme in materia di *hate speech* rappresentano uno strumento improprio e controproducente [...] per adeguarsi ad una convivenza in una società caratterizzata dal pluralismo religioso” (*ivi*, p. 936).



Stato, Chiese e pluralismo confessionale

questi ultimi costituiscano indubbiamente altrettanti fondamenti della società democratica e pluralistica⁶⁷.

Tuttavia, anche nella nostra realtà, in cui appare tutto sommato contenuto il rischio concreto in termini di ricadute di tipo violento o discriminatorio per le minoranze religiose, le norme in vigore opportunamente, a mio avviso, mandano un segnale molto “forte” nella direzione della scelta di modelli di convivenza tra identità “diverse” nei quali la inclusione di tutti nella varietà delle credenze tipica della società eticamente e confessionalmente plurale di oggi sia accompagnata dalla più ampia e ferma riaffermazione del principio di “pari dignità” sociale, contribuendo così all’affermarsi di una cultura dell’uguale “rispetto” reciproco, a prescindere dalla fede religiosa professata.



⁶⁷ Cfr., ad esempio, Corte EDU, sez. I, 4 dicembre 2003, ric. n. 35071/97, *Gunduz c. Turchia*, § 40.